



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

ORIGINALE

N. 2 Data 12/02/2019	CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA VENTURINI LAURA
---------------------------------------	--

L'anno **2019**, addì **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella Sala Consiliare della sede, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri Universitari a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Presidente dell'Ente, si è riunito il Consiglio Universitario risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	RADINI ATTILIO	SI	
2	DONATI FRANCESCO	SI	
3	CASTORI FLAVIA	SI	
4	FRANCHETTI SERAFINO	SI	
5	STERPA EMILIO	SI	
6	CASTORI CLAUDIO	SI	

Presenti: 6 Assenti: 0

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL PRESIDENTE Donati Francesco; partecipa alla seduta IL SEGRETARIO, Dott. Luigi Artebani.

La seduta è PUBBLICA

- L'Università Agraria di Vejano gestisce, in virtù degli artt. 1 e 2 della legge 04 agosto 1894, n. 397, i domini civici siti in comune di Vejano;
- Per effetto della liquidazione degli usi di pascolo semina e pascolo gravanti su terreni privati, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 mediante scorporo, l'Ente, in nome e per conto della comunità di Vejano, diveniva proprietaria di terreni aventi natura giuridica di demanio;
- Tra questi terreni vi è anche il terreno in località "Gorgoglione" di ha 1.61.50 distinto al catasto al foglio 2 part. 22;
- Il terreno come già certificato non rientra tra quelli fruiti dalla collettività e rimane incolto con una perdita economica per l'Ente;

Vista:

- La nota pervenuta all'Ente, assunta al protocollo al n. 874 il 26/10/2018, da parte della giovane imprenditrice agricola utente di Vejano Sig.a Venturini Laura con la quale chiede la concessione dell'area per uso esclusivamente zootecnico;

Considerato che:

- La nuova legge 168/2017 all'art. 3, comma 8, prevede l'assegnazione di domini collettivi, in via precaria e temporanea ai giovani imprenditori agricoli;

Ritenuto che:

- L'Ente ha inteso riqualificare il quadro giuridico delle aree non fruiti dalla collettività presupponendo che l'assegnazione non pregiudica il diritto di uso civico per la collettività e che l'assegnazione stessa rimane sempre e comunque precaria e temporanea;
- Che la linea di indirizzo rimane quella di dare priorità agli utenti facenti istanza di concessione per colture agrarie che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 1. Coltivatori diretti a titolo principale;
 2. Essere utente universitario (requisito indispensabile).
 3. Aggiungendo il presente punto con la qualifica di giovane imprenditore agricolo;
- Per effetto di tale concessione **precaria e temporanea dell'area**, gli usi collettivi non risultano pregiudicati giacché esercitabili per il periodo della presente concessione in zone limitrofe e disponibili.
- Il procedimento non necessita dell'evidenza pubblica giacché lo stesso è rivolto a tutti gli agricoltori a titolo principale di Vejano con qualifica di utente che hanno fatto istanza senza preclusioni per altri agricoltori che facessero richiesta analoga;

Ritenuto quindi:

- Procedere alla concessione del terreno per anni nove, sulla scorta di quanto comunicato dalla Regione Lazio per l'area denominata Gorgoglione di ha 1.61.50 distinta al catasto al foglio 2 part. 22 alla Sig.a Venturini Laura avendo la stessa i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3;
- Applicare alla anzidetta concessione il medesimo canone maggiorato come per le richiamate concessioni di cui alle delibere C.U. n. 19, 20 e 21 del 16/11/2015 e 36 del 16/08/2018 pari ad euro 120,00/Ha da pagarsi alla firma della concessione.

- Che la deliberazione terrà luogo di contratto ai sensi dell'art. 88 della legge 23/05/2004, n° 827, ancorché tale normativa sia prevista per il verbale di aggiudicazione che comunque non trova luogo nel presente procedimento amministrativo;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 2806/95;

Vista la decisione della Corte Costituzionale n. 318/02;

Visto l'art. 4 della legge 1766/1927;

Visti i pareri richiesti di legittimità e di regolarità contabile allegati al presente atto ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n 06, votanti n 06, favorevoli n 06

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di concedere il terreno in località Gorgoglione di ha 01.61.50 distinta al catasto al foglio 2 part. 22 alla Sig.a Venturini Laura nata a Bracciano il 31/07/1991 residente in Vejano in Via dei Tulipani snc, avendo la stessa i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 per anni nove alle condizioni e secondo le modalità riportate nell'atto di concessione;
2. Di approvare lo schema di concessione con la Sig.a Venturini Laura che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di autorizzare il Presidente Donati Francesco alla firma della concessione;
4. Con la firma dello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, l'atto fungerà da contratto di concessione a tutti gli effetti, ancorché regolato dalle norme civilistiche per i fatti specifici non contemplati dalla concessione stessa;
5. Di applicare alla anzidetta concessione il canone pari ad euro 120,00/Ha da pagarsi alla firma della concessione;
6. Di accertare l'entrata derivante pari ad euro 193,80 sul capitolo 309 (P.Fin. E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) anno 2019 e così di seguito per gli anni seguenti della concessione;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Donati Francesco

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 04/03/2019, al num. 12 per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Oggetto: CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA VENTURINI LAURA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

li 07/02/2019

Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Oggetto: CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA VENTURINI LAURA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 07/02/2019

Il Responsabile Finanziario
Rag. Marcello Pierlorenzi

Allegato alla Del. C.U. n. del



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

Via IV Novembre 67 – 01010 Vejano VT

Cod. fiscale e partita Iva 00218370567

Contatti: Tel. e fax 0761463844 - PEC: unigrariavejano@pec-legal.it Email: agrariavejano@virgilio.it

Premesso che

l'Ente con deliberazione nr adottata dal Consiglio Universitario nella seduta del si determinava sui terreni di proprietà sull'area in loc. Gorgoglione;

Con istanza la Sig.a Venturini Laura presentava domanda di concessione;

Considerato che

La Suprema Corte con sentenza 2806/95 stabiliva la possibilità di concedere terreni con contratti precari e temporanei;

La Corte Costituzionale con decisione n. 318/02 stabiliva la non applicabilità dell'equo canone sui contratti di specie;

Viste

La legge 168/2017 prevede assegnazioni ai giovani imprenditori agricoli;

L'art. 4 della Legge 1766/1927;

Si stipula il seguente

ATTO DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI UN TERRENO SITO IN LOC. GORGOGLIONE

L'anno duemila diciannove il giorno _____ del mese di _____ presso gli uffici dell'Università Agraria di Vejano

Il Sig. Francesco Donati, nato in Civitavecchia il 08 giugno 1966 e residente in Vejano in Via IV novembre, 67 per la carica in qualità di Presidente Pro-tempore dell'Università Agraria di Vejano e

la Sig.a Laura Venturini nata a Bracciano il 31/07/1991 e residente in Vejano in Via dei Tulipani snc CF VNTLRA91L71B114W di seguito indicato come concessionario per brevità

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università Agraria di Vejano, di seguito indicata come Ente per brevità, concede alla Sig.a Venturini Laura, in forma precaria e temporanea, un appezzamento di terreno in località Gorgoglione identificato al Catasto del Comune di Vejano al foglio 2 particella 22 della superficie di ha 01.61.50 per anni nove in forma precaria e temporanea.

Art. 2

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere ed accettare, siccome conosce ed accetta, il terreno nello stato attuale per il solo uso di conduzioni nel settore agricolo. Il concessionario è altresì a conoscenza che l'area è in ZPS e di tutti vincoli che comporta tale inserimento. Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario ritiene l'area idonea allo scopo richiesto;

Art. 3

Il canone è fissato in € 120,00 annuo per ha, per un importo rapportato alla superficie concessa di € 193,80 le parti dichiarano, confermano e sono consapevoli che non trova applicazione l'equo canone. A partire dal secondo anno, la concessione sarà rivalutata del 100% della rivalutazione ISTAT annuale con il mese di febbraio quale base di calcolo.

Art. 4

Il canone come di cui all'art. 3 dovrà essere regolato alla firma della concessione. Il pagamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato con accredito sul c/c della tesoreria universitaria (*attualmente presso Banca Lazio Nord – Filiale di Vejano*)

Art. 5

La durata del presente contratto è fissata in nove anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente documento. È escluso il tacito rinnovo.

Art. 6

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile, in qualsiasi momento del periodo di concessione, di verificare le condizioni dichiarate per il rilascio della concessione. In caso di non veridicità di quanto dichiarato è prevista la risoluzione immediata del presente contratto. Niente è dovuto al concessionario per eventuali operazioni colturali già effettuate di qualsiasi genere e natura.

Art. 7

È vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

Art. 8

Tutte gli interventi sul terreno da parte del concessionario sono da considerarsi ordinari e non migliorativi. Alla fine della concessione il Concessionario consegnerà il terreno all'Ente e nulla potrà pretendere a nessun titolo. In particolare il presente atto costituisce titolo e pertanto è preclusa al concessionario la facoltà di chiedere la legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1766/1927 in quanto lo status del concessionario non è quello di occupatore abusivo *sine titulo*.

Art. 9

Nelle operazioni colturali il concessionario adotterà tutti i criteri previsti dalle corrette discipline agricole nell'uso dei terreni. In caso di danni al terreno dipendenti da un uso non corretto, è previsto un indennizzo da parte del concessionario pari al valore del danno provocato all'Ente.

Art. 10

Il Concessionario non ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.

Art. 11

L'inadempienza anche di uno solo dei patti contenuti in questo atto produrrà la sua immediata risoluzione.

Art. 12

L'Ente è mallevato dal concessionario per eventuali danni provocati a terzi, animali e cose nella conduzione del terreno. L'Ente è altresì mallevato da responsabilità attinenti eventuali mancati riconoscimenti di premi, indennità ecc. al concessionario per la conduzione del terreno "de quo".

IL CONCESSIONARIO

L'UNIVERSITA' AGRARIA VEJANO
